



**Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia**  
**SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

Prot. n.: 79 / 02-D del 24/01/2017



Rif. a nota n. .... del  
.....

BANCA D'ITALIA  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
SERVIZIO RISORSE UMANE

Oggetto: orario di lavoro - Circolare 291

Con l'emanazione della nuova circolare 291 codesto Servizio apporta innovazioni alla circolare 85 che viene contestualmente abrogata.

Si riscontra che alcune innovazioni non sono state oggetto di contrattazione con le OO.SS..

In particolare:

1) *"nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN".*

**Tale modifica è applicabile esclusivamente alla Pubblica Amministrazione come da "Riforma Brunetta" con riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ne circoscrive il campo di applicazione: il comma 2 recita "...per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale";**

2) *il recupero del riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 "qualora il riposo non sia fruito in tutto o in parte, all'inizio della giornata lavorativa successiva, le ore residue devono essere fruito nel più breve tempo possibile e in un'unica soluzione".*

**Trattasi di un'interpretazione unilaterale palesemente arbitraria.**

Con l'occasione si segnala inoltre che, in relazione ai congedi di maternità e paternità, al punto (M) si riporta *"Il dipendente padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità post partum o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice – anche autonoma – in caso di: .....*". La precisazione **"post partum"**, non risulta essere previsto dall'art. 28 d.lgs 151/2001 e confligge con quanto da quest'ultimo sancito.

Si richiede in una pronta rettifica e si inviano distinti saluti.

Roma li, 24 gennaio 2017

LA SEGRETERIA GENERALE  
FALBI